

COMUNE DI PARODI LIGURE
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI.**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento sul controllo interno è adottato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del Decreto Legislativo 267 del 2000 (d'ora innanzi: D.Lgs. 267/2000).
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
 - a. la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. la costante verifica equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
 - d. il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del controllo:
 - a. il segretario comunale;
 - b. il responsabile del servizio finanziario;
 - c. i responsabili dei servizi;
 - d. il servizio controllo di gestione;
 - e. l'organo di revisione.
2. Per le finalità ed i compiti di cui al presente regolamento, ed in particolare per l'esercizio del controllo successivo e del controllo di gestione, viene istituita l'Unità di Controllo Interno in forma associata nell'ambito dell'Ufficio Comune della convenzione stipulata dal Comune per la gestione associata obbligatoria della funzione fondamentale di cui alla lettera a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
3. L'Unità di controllo interno è composta da:
 - Segretario Comunale – Presidente
 - Responsabili dei Servizi dei Comuni singoli o associati
4. L'unità di controllo interno in forma associata assume la qualificazione di ufficio comune della forma associativa.
5. L'unità di controllo opera senza oneri aggiuntivi per le finanze comunali.
6. Con riferimento al servizio da sottoporre a controllo, l'unità di controllo interno opererà in assenza del relativo responsabile in posizione di conflitto, e mai in numero inferiore a tre membri compreso il presidente.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo sull'andamento della gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si esercita in forma preventiva nella fase di formazione degli atti secondo quanto segue.
2. Il responsabile di servizio rilascia sugli atti rientranti nella propria competenza, attribuita in forza della Legge, degli atti organizzativi, del piano esecutivo di gestione, o del bilancio, in particolare sulle determinazioni, sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta, ovvero, per economia procedimentale, direttamente sulle deliberazioni medesime, il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
3. Il responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
4. Il segretario comunale, fermo il disposto dell'articolo 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 97 comma 2 e comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000 rilascia parere di regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
5. I pareri di cui al presente articolo sono scritti, in originale, nei provvedimenti ai quali si riferiscono e dei medesimi è fornita la pubblicità nelle stesse modalità relative agli atti cui si riferiscono.
6. I pareri di cui al presente articolo non sono apposti sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta costituenti manifestazione di volontà e atto di indirizzo.
7. Le determinazioni recanti impegno di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 2000.
8. In caso di deliberazione del Consiglio e della Giunta costituente impegno di spesa, il parere di regolarità contabile comprende l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.
2. Il controllo è effettuato dall'Unità di controllo e riguarda la legittimità, l'adeguatezza della motivazione, la regolarità della procedura.
3. Il campione di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa viene estratto, con cadenza semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio successivi allo spirare del semestre di riferimento, ed è pari al 5% delle determinazioni comportanti impegno di spesa, sul 10 per cento dei provvedimenti di liquidazione, sul cinquanta per cento delle aggiudicazioni definitive in caso di effettuazione di formale procedura di selezione del contraente, sul 5% degli atti di accertamento dell'entrata, sul 50% dei contratti di importo superiore a euro 10.000, oltre I.V.A., oltre ad eventuali atti di cui sia richiesto il controllo.
4. L'Unità di controllo effettua il controllo entro i successivi 20 giorni.
5. Le risultanze del controllo, riassunte in apposito referto, sono trasmesse, entro il secondo mese del semestre di riferimento, dall'Unità di Controllo ai Responsabili di Servizio, in forma cumulativa o individuale, all'Organo di Revisione, alla Giunta Comunale, all'Organismo Indipendente di Valutazione, ove istituito.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale, all'Organo di revisione, con relazione sintetica, contenente le ragioni del verificarsi degli squilibri e con individuazione dei possibili rimedi.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario col supporto del l'Organo di Revisione, effettua il controllo sull'andamento economico finanziario delle Società Partecipate dall'Ente, ancorché la partecipazione comunale risulti minoritaria e tale da escludere il cosiddetto "controllo analogo.
6. Per il controllo di cui al comma 5 del presente articolo il Comune, attraverso apposito protocollo con la società partecipata, otterrà:
 - a. l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società mediante semplice richiesta informale, fermo l'impegno alla tutela dei dati riservati, quali i dati personali, i diritti della proprietà industriale, la tutela legale;
 - b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - c. la relazione con organi e consulenti della società.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione segnalano tempestivamente alla Giunta Comunale e al Segretario Generale, il verificarsi presso le Società Partecipate dall'Ente di situazioni di disequilibrio tali da:
 - d. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
 - e. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. In sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in sede della Relazione Previsionale e Programmatica.
3. Gli obiettivi di cui al **comma 2 del presente articolo** sono verificati semestralmente dall'Ufficio Controllo di Gestione mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate, e fra risorse utilizzate e risultate prodotti.
4. Dell'esito del controllo di cui **al comma 3** del presente articolo viene data comunicazione al Sindaco, agli Assessori, all'Organo di Revisione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, ove costituito.

ARTICOLO 8. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA GESTIONE

1. L'efficacia interna rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, cioè il rapporto tra obiettivi e risultati e afferisce la valutazione dell'outcome.
2. L'efficacia esterna è la capacità di soddisfacimento dei bisogni dell'utilizzatore finale.
3. Per efficienza, criterio di valutazione dell'output, si intende il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
4. L'efficienza tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si doveva ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
5. L'efficienza gestionale si consegue mediante la minimizzazione dei costi, attraverso la più idonea combinazione di input e output.
6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.
7. Ai fini del presente Regolamento il controllo di gestione attiene la valutazione dell'efficacia interna e dell'efficienza tecnica secondo le definizioni del presente articolo.